

RETTIFICATA CON DELIB. C.C. N. 24/05.
INTEGRATA CON DELIB. C.C. N. 7/2007

CITTA' DI CASTROVILLARI
-Cosenza -

ORIGINALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - N.129

Oggetto: Approvazione regolamento Polizia Cimiteriale.-

L'anno **millenovecentonovantanove** addì **Diciassette** del mese di **Dicembre**, alle ore **16.15**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. Antonio MORELLI.-

Assiste il Segretario Generale Dr. Elio SCHETTINI

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Fortunato Francesco – Sindaco	SI		12	Garofalo Armando	SI	
2	Morelli Antonio	SI		13	D'Amato Vincenzo	SI	
3	Vico Riccardo	SI		14	Sacomanno Annunziato		SI
4	Salvaggio Paolo	SI		15	Masotina Nunzio	SI	
5	Pirrerà Francesco	SI		16	Saladino Pasquale	SI	
6	Rende Lucio	SI		17	Stigliano Carlo	SI	
7	Donadio Francesco		SI	18	Blaiotta Francesco	SI	
8	Propato Antonio	SI		19	Molino Giuseppe	SI	
9	Bruno Giuseppe	SI		20	Toricollo Vincenzo		SI
10	Bovino Domenico		SI	21	Gatto Antonio	SI	
11	Chidichimo Angelo		SI				

PRESENTI N.16

ASSENTI N.5

Vengono, dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Sigg.=====

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del presidente della Commissione Consiliare, Dott. D'AMATO;

Premesso che è tutt'ora in vigore il regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 13/02/1985;

- che, a distanza di anni, si è ritenuto dover adeguare il predetto regolamento comunale di polizia mortuaria alla normativa di cui al DPR 10 settembre 1990, n.285;
- che l'ufficio servizi cimiteriali, ha predisposto un nuovo regolamento di polizia mortuaria comunale, al fine di rendere compatibile l'attuale gestione del servizio con la normativa vigente;
- che la 3^a Commissione Consiliare, dopo ampia discussione, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione della bozza del predetto regolamento;

Considerato che, per la sua attuazione, occorre l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio;

- che non occorre il parere del responsabile del servizio finanziario, non comportando la presente alcun onere a carico del bilancio comunale;

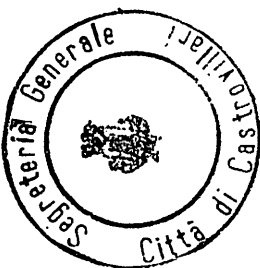
Ad unanimità di voti,

DELIBERA

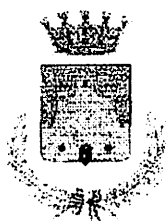
- 1) Approvare, per come in effetti approva, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali, composto da n.60 articoli e pagine 42 compreso il tariffario delle concessioni e dei diritti, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare mandato alla Giunta Municipale di determinare le tariffe inerenti i servizi cimiteriali di cui all'allegato A), parte I e II del regolamento in oggetto;
- 3) Dare atto che sono stati positivamente espressi i pareri prescritti dall'articolo 53 della legge 142/90 e che non occorre attestazione di copertura finanziaria, poiché la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
- 4) Trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio servizi cimiteriali, per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) Sottoporre la presente con controllo preventivo di legittimità, inviandola in copia alla Sezione Provinciale del Coreco, a termini di legge.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
Elio Schettini



IL PRESIDENTE
- Antonio Morelli -



Città di Castrovillari

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

Disposizioni Generali

rt.1 - Oggetto

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni in cui al Tit.VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, e al D.P.R. 10.9.1990, N.285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura nonché sulla vigilanza, sulla costruzione e sui sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

rt.2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario della U.S.L. n.2, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con il Cimitero sono determinate dal regolamento di cui all'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Tali funzioni possono essere così ripartite:

- a)- l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- b)- l'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali;
- c)- l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
- d)- l'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 3- Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a)- la visita necroscopica;
- b)- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c)- il recupero relativo al trasporto delle salme accidentate,

- l'uso delle celle frigorifere, se il Comune ne dispone;
- l'inumazione in campo comune;
- la cremazione ;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'allegato A) al presente Regolamento, di forma parte integrante e sostanziale.

Il Comune con proprio atto, ai sensi dell'art. 32, 2° comma art. 5 della legge 8 giugno 1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga antificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso il Cimitero Comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- L'orario di apertura e chiusura;
- Copia del presente Regolamento;
- L'elenco delle inumazioni ordinarie da campo comune da effettuarsi nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca o di decadenza della concessione;

)- Ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art.6 - Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locali separati, nei quali è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III

FERETRI

Art. 7- Deposizione della salma nel feretro

Nessuna persona può essere sepolta se non chiusa in feretro
presentando le caratteristiche di cui .

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola
salma, tranne madre e neonato morti in concomitanza del parto
in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi
nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con
tessuti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente av-
volta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva com-
presa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed
avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 8- Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del
personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.
personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla
l'applicazione delle norme di cui al D.P.R. 285/1990.

In particolare deve essere accertata la stretta risponden-
za del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al traspor-
to, nonché alla identificazione del cadavere.

9- Fornitura gratuita di feretri.

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per le salme persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla base delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario nel caso di feretri da cremare e di piombo negli altri casi) riportante i dati relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Il Servizio di Custodia del Cimitero controllerà, all'apertura del feretro, la rispondenza dei dati riportati sulla piastrina con quelli riportati sui documenti che accompagnano la salma.

TRASPORTI FUNEBRI

rt.11- Modalità del trasporto e percorso.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o altro luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta occorrente per officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

In casi particolari ed eccezionali, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre, a richiesta dei familiari, venga effettuato a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale da evitare danneggiamenti al feretro e dovrà essere assicurata l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

I richiedenti dovranno esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

rt.12- Trasporti funebri.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.9.90, n.285.

I carri funebri possono effettuare il servizio solo dopo il rilascio della idoneità da parte della U.S.L. locale che controllerà lo stato di manutenzione almeno una volta all'anno.

Tale dichiarazione di idoneità dovrà risultare da apposito registro di accompagnamento del carro e dovrà essere esibito a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art.13- Orario dei trasporti.

I trasporti funebri vengono effettuati in ore fisse anti-meridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, o per manifestata volontà del defunto, sentito il Coordinatore Sanitario, il Sindaco può disporre che alcuni servizi di trasporto vengano effettuati in orari notturni o nelle prime ore mattutine.

Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati di domenica e in altri giorni festivi. Si potrà derogare a tale norma solo in caso di più festività consecutive.

ART.14- Trasporti particolari.

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione o al obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto avverrà con apposito mezzo chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista del feretro dall'esterno.

In particolari circostanze, a richiesta dei familiari, è consentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'U.S.L., il Sindaco può autorizzare il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o a luogo diverso dal luogo del decesso e si attribuiscono speciali onoranze.

Detto trasporto sarà effettuato in forma privata, senza corteo e con le modalità di cui al secondo comma.

Art. 15- Morti per malattie infettive -diffusive.Trasporto.

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente di Igiene Pubblica dell'U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo e necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Qualora per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli emanerà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, trascorso il periodo prescritto, la tumulazione, la inumazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dettate dall'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art.16- Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di salme al cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste soste nel territorio del Comune per riti religiosi o speciali onoranze, essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco ove è avvenuto il decesso.

Art.17- Trasporto di ceneri e resti.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali.

Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in apposita cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome

cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con eralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 13- Rimessa autofunebri- sosta autofunebri di passaggio.

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località autorizzate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendi.

Poichè non esiste rimessa per autofunebri comunale, le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta forzata, possono usufruire del parcheggio antistante il locale Cimitero.

CAPO I

CIMITERO

19- Cimitero.

Il Comune di Castrovillari provvede al servizio di seppellimento con un unico Cimitero denominato "S. Sebastiano".

20- Disposizioni generali.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 103 del D.P.R. 10.9.90, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, come le operazioni di esumazione ed estumulazione, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.

21- Reparti speciali nel cimitero.

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, in mancanza della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme di persone professanti culto diverso dal cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a completo carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, poichè il Comune non possiede im-
tanto di cremazione, possono essere inumati, a richiesta
all'interessato o dei familiari, in campo comune o in
sepoltura privata.

Art. 22- Ammissione nel cimitero .

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, so-
ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di
cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel
territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano in vi-
nel Comune, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte,
sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino
non aver mai avuto concessione di sepoltura, nel cimitero, di sepol-
tura privata individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle per-
sone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono accolte le salme di persone che
hanno diritto ai sensi dell'art. 21, salvo che non avessero
manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

CAPO II

Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

23- Disposizioni generali.

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni
marie decennali.

Le caratteristiche del suolo, ^{dei campi} la loro ampiezza, la divi-
sione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse, per adul-
ti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a
quanto stabilito dal D.P.R. 10.9.90, n.285;

Il Cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a se-
polture private, individuali, familiari e per collettività,
nei sensi e nei limiti dell'art.90 del D.P.R. 10.9.90, n.285.

24- Piano Regolatore Cimiteriale.

E' compito del Consiglio Comunale adottare un Piano Rego-
latore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio
per un arco di almeno vent'anni.

Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere pre-
liminare dei competenti servizi dell'U.S.L.

Nella elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:

nell'andamento medio della mortalità nell'area di competen-
za del Comune, sulla base dei dati statistici dell'ultimo
decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in
base a dati resi noti da organismi nazionali competenti.
Nella ricettività della struttura esistente, tenendo conto
della disponibilità di tumulazioni ed inumazioni, anche in
rapporto alla durata delle concessioni;

fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla richiesta esistente e potenziale di inumazioni, lazioni, cremazioni.

el Cimitero con il Piano di Riassetto Cimiteriale, sono
uate aree da adibire a:

- di inumazione comune;
- per la costruzione di sepolture familiari o plurifamiliari a sistema di tumulazione ed inumazione;
- te ossario;
- le cinerarie;
- rio comune.

delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi
si, deve risultare dalla planimetria di cui all'art.

D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il
di Riassetto Cimiteriale per valutare possibili varia-
di tendenza delle sepolture, con le stesse procedure
ate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI.

Art.25- Inumazioni.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b- sono ~~private~~ private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

art.26- Cippo indicativo.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo indicativo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa o di una lapide.

Art.27- Tumulazioni.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di vesti, urne cinerarie, in opere murarie-loculi, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Tit.III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Art.28- Deposito provvisorio di feretri.

A richiesta dei familiari del defunto, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo comunale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria può essere concessa nei seguenti casi:

- a- per coloro che abbiano richiesto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

La durata della concessione è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, purchè sia inferiore a 18 mesi, eccezionalmente rinnovabili fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti, il cui originale andrà conservato presso l'Ufficio competente.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune.

Tale salma una volta inumata, non potrà essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi.

E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urna cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.29-Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 10.9.90,n.285 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a novembre, con esclusione di luglio ed agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art.30- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

E' compito del Responsabile dell'ufficio, autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel cimitero e registrarle.

Annualmente a cura dell'ufficio saranno redatti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Tali operazioni saranno comunicate al pubblico mediante affissione degli elenchi al cimitero, con congruo anticipo.

Art.31- Esumazioni straordinarie.

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari

e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura e, comunque non prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla inumazione.

Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi estivi.

Art. 32- Estumulazioni.

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e dopo la permanenza nel loculo di un periodo non inferiore ai 20 anni.

Sono estumulazioni straordinarie:

- a richiesta dei familiari;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nel cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno.

A richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, può eseguirsi estumulazione straordinaria in qualunque momento di estumulazione, nel caso si siano verificati inconvenienti igienici evidenziati e segnalati dagli operatori cimiteriali.

CAPO V
CREMAZIONE

Art.34- Crematorio.

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art.35- Autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione di cui all'art.79 del D.P.R. 10.9.90, n.285, è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art.36- Urne cinerarie.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna collocazione, di cui sopra, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art.37- Orario.

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.

L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.38- Disciplina dell'ingresso.

Nel cimitero si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal Custode, al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli al di sotto dei sei anni quando non siano accompagnati dai genitori o, comunque, da adulti.

Art.39- Divieti speciali.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi e muri;
- disturbare i visitatori con l'offerta di servizi, oggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio;
- assistere da vicino alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni di defunti estranei;
- qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero e nelle immediate vicinanze, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà immediatamente diffidato ad allontanarsi, a cura del personale addetto alla vigilanza.

Art.40- Riti funebri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a concorso numeroso di partecipanti, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio dei servizi cimiteriali.

Art. 41- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni-loculi comunali.

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente, in relazione al carattere del cimitero e secondo, comunque, criteri generali adottati per lo stesso.

Ogni epigrafe deve essere approvata dall'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che fossero state introdotte abusivamente nel cimitero.

Si consente il collocamento della fotografia ed è pure consentito il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi avendo cura che le stesse non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantato o depositati. Allorchè i fiori o le piante siano tenuti con trascuratezza, il personale comunale provvederà alla loro distruzione.

Art. 42- Materiali ornamentali.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui vennero installate.

Il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale provvederà per il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, corone ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi, che non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al primo comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Pretorio del Comune, per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di decoro.

1. Sul frontespizio delle lapidi dei loculi comunali è consentita la collocazione dell'epigrafe, debitamente autorizzata come sopra, la fotografia, un portafiori avente le caratteristiche adottate per i colombari comunali e la lampada votiva qualora la struttura sia dotata di rete E.E.

Quant'altro collocato alla base o sul frontespizio dei loculi verrà rimosso a cura del Servizio di custodia che vigilerà accchè nulla sia introdotto abusivamente in contrasto con il presente regolamento.

CONCESSIONI

CAPO I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 45- Sepolture private.

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie, *SECONDO APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINA I TERMI, MODALITÀ E CONDIZIONI.* - (del. CC. 7/01)

Le aree possono essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati, campi a sistema di inumazione per famiglie, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato servizio.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve contenere: (del. CC. 7/01)

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata della concessione;
- la persona o le persone da individuare come concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte ;
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi), ossari, nicchie per urne cinerarie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che curerà l'aspetto amministrativo della stessa;

La concessione d'uso dei manufatti dovrà risultare da apposito atto scritto che dovrà contenere l'individuazione del concessionario, il tipo del manufatto, le date di decorrenza e scadenza della concessione, la salma o le ceneri o i resti che saranno conservati nel loculo, nicchia, ossario.

Nel loculo può essere accolto un solo feretro al quale, a richiesta del concessionario, è consentito aggiungere cassette ossario, urne cinerarie, fino a capienza fisica del sepolcro. Per tale ulteriore concessione si applica il canone di cui al tariffario.

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 24/2005

Art. 44 - durata delle concessioni.

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

La durata è fissata:

- in 99 anni per le aree destinate alle sepolture familiari;
- in 10 o 30 anni per i manufatti di costruzione comunale.

La concessione decennale potrà essere rinnovata, a richiesta dei concessionari, per ulteriori periodi di pari

durata, fino al raggiungimento massimo di 30 anni, non rinnovabili. ~~non~~

Per quanto attiene le concessioni in uso di nicchie cinerarie, celle ossario, la durata è fissata in 25 anni.

Art.45- Modalità di concessione.

La sepoltura privata individuale nei loculi di costruzione comunale, può concedersi solo in presenza della salma.

La concessione in vita può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al comma di cui sopra, in favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini che, al momento della sua morte si possano occupare della sua *sepoltura*.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture, osservando come criterio di priorità la data di decesso.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie di cui all'art.43 del presente Regolamento,, è data, in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare, la titolarità di altre concessioni cimiteriali, la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o enti che fino a fare oggetto di lucro o speculazione.

Art.46- Uso delle sepolture private.

Salvo quanto già previsto dall'art.44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione scritta con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.68, n.15, da presentare all'ufficio Servizi Cimiteriali che, conseguentemente, darà o meno il nulla-osta alla tumulazione. Analogo procedimento si avrà nei casi di convivenza con il titolare della concessione.

L'eventuale condizione di benemerenza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata e depositata presso l'ufficio servizi cimiteriali almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire, comunque, previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile, commerciabile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Quanto riportato nel presente articolo, a far tempo dalla approvazione del presente Regolamento, è applicato anche a tutte le concessioni pregresse.

47- Manutenzione.

La manutenzione delle sepolture private, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, sicurezza, igiene.

Nelle sepolture costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

parti decorative installate dai concessionari;

eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

ordinaria pulizia;

interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti

con particolari strumenti.

Art.48- Costruzione dell'opera-termini.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art.45, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento di assegnazione dell'area, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, i termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONI-SUBENTRI- DECADENZA

Art.49- Divisioni-subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri familiari, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta, nei confronti dell'altro concessionario, accrescimento del diritto di sepoltura.

Tali richieste sono registrate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria, richiedendo, contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione, designando uno di essi quale rappresentante della concessione.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura o 20 anni dalla ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.50- Decadenza della concessione.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

-Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso o cremazione, estumulazione, esumazione.

-Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

-In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

-Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

-Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o di incuria, per morte degli aventi diritto, e non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata, previa diffida ai concessionari o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata allo sportello Pretorio del Comune ed al Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco in base ad accertamenti da effettuarsi a cura dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

CAPO III
IMPRESE POMPE FUNEBRI

rt. 58 - Funzioni-licenza.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
svolgere le incombenze, non riservate al Comune, ma spettan-
ti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune
e presso le parrocchie ed enti di culto;
fornire feretri ed accessori relativi;
occuparsi della salma;
effettuare il trasporto delle salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il pos-
sesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge
Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta auto-
izzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri o
altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto
funebre, dovranno disporre di rimessa di autofune-
re, rispondente alle disposizioni di legge.

rt. 59 - Divieti.

E' fatto divieto alle imprese:

accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno,
correndo ad organizzazioni e sistemi di accordo all'in-
terno di ospedali e altri luoghi di cura e degenza;
sospendere il servizio assunto e già predisposto per
quali motivi di contestazione in ordine ad onorari o
prezzi privati;
esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori simi-
li alle vetrine dei locali di attività.

38

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Art. 52- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

All'interno del Cimitero può essere individuata apposita zona, ove il Sindaco potrà disporre per la assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 53- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Art. 54- Schedario dei defunti.

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche, con sistemi informativi.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'articolo precedente, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti sepolti, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 55- Scadenziario delle concessioni.

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste le operazioni di rinnovo, riesumazione ed estumulazione.

Il Responsabile dell'Ufficio, predispone, entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. ~~57~~ Cautele.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) costruzioni di edicole, monumenti, apposizione di lapidi, iscrizioni ecc. si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione si intenderà restando estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin quando non si sia raggiunto l'accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

58- Obblighi e divieti per il personale cimiteriale.

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Esso è tenuto:

mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto competenza.

Al personale suddetto è vietato:

-eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo, per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

-ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, mance, da parte del pubblico o ditte;

-segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero;

-esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;

-trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero o durante le operazioni cimiteriali.

La violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quello del presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare, salvo non costituita violazione più grave.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitattica, nonché alle altre misure di prevenzione degli inforni e delle malattie connesse alle attività svolte.

Art. 59 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Ai sensi dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuita al dipendente Responsabile dell'Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della G.M., quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 60- Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti su sepolture private in base a Regolamento precedente può, termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovano tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti stessi, è comunicato all'interessato e conservato agli atti della Polizia Mortuaria.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Polizia Mortuaria precedente cessa di avere efficacia dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimane alle norme di cui al D.P.R. 10.9.1990, n.285.

TARIFFARIO CIMITERIALE

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI

-Concessione loculo di costruzione comunale:

per 10 anni £. _____

per 30 anni £. _____

-Concessione di aree per costruzione di

edicole familiari

per 99 anni mq/ £. _____

-Concessione di cella ossario

per 25 anni £. _____

-Concessione di nicchia per urna

cineraria

per 25 anni £. _____

-Deposizione di cassetta resti mortali

urna cineraria in loculo contenente

feretro

per ogni anno £. _____

-Deposito provvisorio feretro in loculo

C.le

a trim. £. _____

PARTE II- Diritti cimiteriali

- Tumulazione in posto salma individuale concesso
da 10 a 30 anni, di feretro f. _____
- Tumulazione in posto salma di cappella
gentilizia o edicola familiare, di feretro... f. _____
- Tumulazione di ceneri o resti mortali..... f. _____
- Estumulazione straordinaria di salma per
traslazione in altro loculo..... f. _____
- Estumulazione di salma per trasporto in altro
Comune o deposizione in Campo Comune..... f. _____
- Estumulazione e raccolta resti mortali per
traslazione in altro loculo..... f. _____
- Estumulazione e raccolta resti mortali per
trasporto in altro Comune..... f. _____
- Per deposizione in Campo Comune o ossario
comune..... f. _____

- Con deliberazione di G.M. si provvederà, entro la fine di
ogni anno, all'adeguamento delle tariffe cimiteriali, in
base ai costi cimiteriali ed alle spese vive di manutenzio-
ne del Cimitero.

- Le tariffe si intendono esentate dal pagamento dell'IVA
(D.L. 1.3.1991, N.52).

Art. 1-Oggetto	pag.1
" 2-Competenze	" 1
" 3-Responsabilità	" 2
" 4-Servizi gratuiti ed a pagamento	" 2
" 5-Atti a disposizione del pubblico	" 3
" 6-Deposito di osservazione e obitorio	" 5
" 7-Deposizione salma nel feretro	" 6
" 8-Verifica e chiusura feretri	" 6
" 9-Fornitura gratuita feretri	" 7
" 10-Piastrina di riconoscimento	" 7
" 11-Modalità del trasporto funebre	" 8
" 12-Trasporti funebri	" 8
" 13-Orario dei trasporti	" 9
" 14-Trasporti particolari	" 9
" 15-Morti per malattie infettive-diffusive	" 10
" 16-Trasporto per e da altri comuni	" 11
" 17-Trasporto di ceneri e resti	" 11
" 18-Rimesse autofunebri	" 12
" 19-Cimitero	" 13
" 20-Disposizioni generali	" 13
" 21-Reparti speciali nel cimitero	" 13
" 22-Ammissione nel cimitero	" 14
" 23-Disposizioni generali	" 15
" 24- Piano Regolatore Cimiteriale	" 15
" 25-Inumazioni	" 17
" 26-Gippo indicativo	" 17
" 27-Tumulazioni	" 17
" 28-Deposito provvisorio feretri	" 18
" 29-Esumazioni ordinarie	" 20
" 30-Avvvisi di scadenza esumazioni ordinarie	" 20

Art. 31- Esumazioni straordinarie	Pag. 20
" 32-Estimulazioni	" 21
" 33-Esumazioni ed estimulazioni gratuite e a pagamento	" 22
" 34-Crematorio	" 23
" 35-Autorizzazione alla cremazione	" 23
" 36-Urne cinerarie	" 23
" 37- Orario	" 24
" 38- Disciplina dell'ingresso	" 24
" 39- Divieti speciali	" 25
" 40- Riti funebri	" 25
" 41-Epigrafi-monumenti-ornamenti sulle tombe	" 26
" 42-Materiali ornamentali	" 26
" 43-Sepulture private	2 28
" 44-Durata della concessione	" 29
" 45-Modalita di concessione	" 30
" 46-Uso delle sepolture private	" 31
" 47-Manutenzione	" 32
" 48-Costruzione dell'opera- termini	" 33
" 49--Divisioni- subentri	" 34
" 50--Decadenza della concessione	" 35
" 51--Funzioni -licenza- imprese di pompe funebri	" 36
" 52- Divieti	" 36
" 53--Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	" 37
" 54- Registro giornaliero operazioni cimiteriali	" 37
" 55- Schedario dei defunti	" 37
" 56--Scadenziario delle concessioni	" 37
" 57-Cautele	" 38
" 58-Obblighi e divieti per il personale Cim.le	" 38
" 59-Responsabile del Servizio di Polizia Mort.ria	39
" 60-Efficacia delle disposizioni del Regolamento	" 40

AFFISSIONE E TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 21 DIC. 1999, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.-

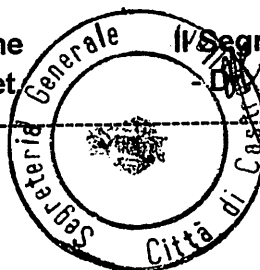
E' stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO., con nota prot. 36603 del 21 DIC. 1999, ai sensi del comma 33, dell'articolo 17 della Legge 15.05.1997, n. 127.-

Addi

Per l'Affissione
Il Messo Notificatore

Per la trasmissione
Il Resp. Uff. Segret.

Il Segretario Generale
DIRE. SCHETTINI -



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al, e contro di essa risulta che siano stati presentati o pervenuti all'Ufficio di Segreteria reclami od opposizioni.

Addi

Per la pubblicazione

Per le opposizioni

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione di copia/chiarimenti richiesti, avvenuta il, come risulta dalla nota prot., in data, senza che la Sezione Provinciale del CO.RE.CO. abbia adottato provvedimenti di annullamento.

Addi

Il Resp. Uff. Segreteria

Il Segretario Generale

N. 1877

Il Comune aderisce del 3.1.2000
Sentito il sindaco

Consenza, 3.1.2000

P. C. C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per la Segreteria

(f.to Ars.)